

STATUTO

SDK REGGIO EMILIA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Reggio Emilia (RE) via Zibordi 14/A, un'associazione che assume la denominazione "SDK REGGIO EMILIA associazione sportiva dilettantistica". L'associazione fu costituita il 13 ottobre 1953 in Reggio Emilia.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SCOPO

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle arti marziali e discipline orientali e nella difesa personale;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport, delle arti marziali e delle discipline orientali;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, alle arti marziali e discipline orientali, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni sportive dilettantistiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. I soci di età minore di 18 anni, dovranno far firmare la domanda d'iscrizione, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà. L'accettazione dei nuovi soci è subordinata al parere favorevole in modo congiunto o disgiunto del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari;
- soci benemeriti.

Sono soci ordinari tutti coloro che svolgono attività in qualità di insegnanti o praticanti presso la palestra sociale; sono soci benemeriti coloro che, dopo un lungo periodo di permanenza nella categoria dei soci ordinari, pur non svolgendo più attività sportiva, continuano a far parte della società e a dare la loro collaborazione, ove necessaria: i soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 6 - DECADENZA

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - si renda moroso del versamento del contributo associativo per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - che pratici le arti marziali con fini diversi da quelli sportivi e tradizionali legati alla disciplina: risse, reati, provocazioni, ecc.
 - incorra in sanzioni disciplinari da parte delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva;

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate ed hanno effetto immediato escludendo da subito l'interessato dalla vita associativa. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Qualora l'assemblea riabiliti l'interessato il Consiglio Direttivo ritirerà l'espulsione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 8 - ASSEMBLEE

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quanto se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

ART.9.- DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto secondo il principio del voto singolo solo gli Associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee, in entrambi i casi, sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.11.- CONVOCAZIONE – PROCEDURE ASSEMBLEARI

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera o posta elettronica spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Ogni socio può esercitare il proprio diritto a candidarsi entro e non oltre le ore 24 del giorno precedente la prima convocazione dell'Assemblea. Ogni candidato risulta eletto col raggiungimento della metà più uno dei voti favorevoli espressi dai presenti aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.

ART.13.- DIMISSIONI

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART.14.- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

ART.15.- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- deliberare su argomenti di carattere economico, finanziario, organizzativo e manutentivo;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

ART.16.- IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

ART.17.- IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.18.- IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART.19.- IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente con la copia del verbale che ne attesti l'approvazione tenutasi in sede di Assemblea.

ART.20.- ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ART.21.- PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART.22.- LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. Il Libro soci;
- b. Il libro verbali delle Assemblee;
- c. Il libro Verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, gestiti anche informaticamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

ART.23.- SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

ART.24.- NORMA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive ed Enti di promozione cui l'Associazione è affiliata.

SDK Reggio Emilia Associazione Sportiva Dilettantistica

Il Presidente - Salsi Stefano

